

LOTTA AL DENARO SPORCO

Professionisti in difesa sull'antiriciclaggio

di **Giovanni Parente**

Conoscenza delle norme e, soprattutto, più organizzazione. Gli Ordini professionali dell'area giuridico-economica puntano ad alzare le difese immunitarie per i propri iscritti sull'antiriciclaggio. Il motivo contingente è rappresentato dagli 85 controlli che la Guardia di finanza ha pianificato per il 2011 negli studi. Restano sullo sfondo le difficoltà dell'adeguata verifica della clientela, soprattutto quando identificare il reale beneficiario

di un'operazione è una missione quasi improba. Mentre le segnalazioni di operazioni sospette, tenuto conto anche degli operatori non finanziari, sono state poco più di duecento lo scorso anno («davvero poche» secondo l'Uif). Per i consigli nazionali delle principali categorie interessate la missione è favorire la due diligence. Per questo sono in arrivo linee guida, vademecum e circolari.

in Norme e tributi ▶ pagina 1

**Titolare effettivo**

● La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari. In caso di società non quotate, è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla direttamente o indirettamente una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 25% più uno. Per fondazioni, trust, o altre entità giuridiche è la persona fisica beneficiaria del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, o la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, o la persona fisica che controlla il 25% o più del patrimonio.

Lotta al denaro sporco. Già programmati i controlli della Guardia di finanza - Restano le difficoltà sull'individuazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio: professionisti all'erta

Gli ordini puntano sulla prevenzione e sull'utilizzo di modelli organizzativi negli studi

Giovanni Parente

Il livello di attenzione era già alto. Da qualche giorno lo è ancora di più. Gli obblighi antiriciclaggio continuano a occupare i pensieri dei professionisti. Ora anche la Guardia di finanza ha messo nero su bianco che nel 2011 saranno eseguiti 85 controlli in tutta Italia. Tanto per cominciare, ma il messaggio è chiaro: si tratta di una prova del nove per riscontrare l'effettivo adeguamento alla normativa e può rivelarsi un'occasione per affinare le modalità di verifica.

Inodi problematici non mancano. Il principale per i diretti interessati è l'individuazione del beneficiario o titolare effettivo di una prestazione o di un'attività: operazione con molti ostacoli in presenza di strutture o articolazioni societarie complesse. Senza dimenticare poi che dati e informazioni acquisiti durante i controlli potrebbero essere «utilizzabili ai fini fiscali» (così come prevede l'articolo 36 del Dlg 231/2007).

Le verifiche in arrivo sono, quindi, una ragione ulteriore per dotarsi di un modello organizzativo capace di prevenire eventuali contestazioni e, quindi, sanzioni. Ne sono convinti anche gli or-

dini professionali interessati più da vicino. Prima di tutto, però, gli studi devono conoscere bene la disciplina. Per questo, «un gruppo di formatori - sottolinea Enrica Guerra, delegato antiriciclaggio del Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) - spiega la normativa, le criticità e gli obblighi presso gli ordini territoriali». Sono due le operazioni fondamentali a cui sono chiamati gli studi sull'antiriciclaggio: «L'adeguata verifica della controparte - continua Guerra - e la predisposizione del fascicolo della clientela. Un fascicolo tenuto in modo rigoroso ed efficiente consente al commercialista una buona organizzazione e di adempiere correttamente a quest'obbligo». Il Cndcec sta lavorando all'aggiornamento delle linee guida sull'adeguata verifica e a una circolare sull'invio delle segnalazioni di operazioni sospette all'Uif (unità di informazione finanziaria) in vista dell'ormai prossimo passaggio al binario telematico.

Nella direzione della due diligence si muovono pure i Consigli nazionali degli altri ordini. «Stiamo per proporre l'aggiornamento delle domande frequenti sull'antiriciclaggio - anticipa Ce-

sare Licini, componente della commissione in materia del Consiglio nazionale del notariato - e abbiamo pensato di suggerire ai colleghi di usarlo come vademecum per verificare se esiste un adeguato protocollo operativo in studio». Anche secondo Pietro Panzetta, tesoriere dell'Ordine nazionale del consulenti del lavoro, il professionista deve dotarsi di uno schema standard di acquisizione delle informazioni per adempiere all'obbligo di adeguata verifica. «Proprio per ottimizzare ulteriormente tale attività - annuncia - stiamo predisponendo un apposito forum riservato alla categoria per monitorare anche ulteriori eventuali anomalie cercando di intercettare quanto più è possibile gli aspetti di criticità dell'attuale sistema».

In virtù degli accordi sottoscritti, sia il Consiglio nazionale del notariato sia quello dei consulenti del lavoro hanno poi un ruolo attivo nella segnalazione di operazioni sospette: possono raccogliere quelle provenienti dai rispettivi iscritti e poi inoltrarle in modo anonimo all'Uif. Se si guarda, però, ai numeri complessivi, il poco più di 200 segnalazioni partite nel 2010 da tutto il parco di professionisti e operatori non

finanziari sono, come ammette proprio l'Uif nell'ultimo bollettino, «davvero poche rispetto al numero di potenziali segnalanti e al ruolo che svolgono nella vita economica del paese». Per Licini potrebbero esserci due spiegazioni: «Da un lato la riduzione del volume di affari dovuta alla congiuntura, dall'altro il fatto che sono diventati anche più furbi i riciclatori». Antonio Damascelli, coordinatore del gruppo di lavoro sull'antiriciclaggio del Cnf (Consiglio nazionale forense), individua anche una matrice "culturale": «La disciplina comunitaria è stata calata in un contesto caratterizzato da un rapporto fiduciario tra cliente e professionista». Questo, però, non inficia il rispetto degli obblighi. Da qui l'importanza di tenere adeguata-




■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Il quadro generale


ILLUSTRAZIONI LA TIGRE

La disciplina antiriciclaggio relativa ai professionisti




I SOGGETTI

Tra i professionisti obbligati ci sono: dottori commercialisti ed esperti contabili; consulenti del lavoro; coloro che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati; notai e avvocati, ma solo per specifiche e ben individuate attività; revisori legali; società di revisione; prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei precedenti professionisti




LE SEGNALAZIONI

- Adeguata verifica della clientela con l'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo
- Registrazione e conservazione dei dati
- Controllo costante delle operazioni del cliente al fine di individuare eventuali operazioni sospette
- Invio all'Uif della segnalazione di operazione sospetta
- Segnalazione agli uffici periferici del Mef delle infrazioni sull'uso del contante, ovvero direttamente al Mef per violazioni superiori a 250mila euro



LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

- Nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica della clientela, il professionista non può limitarsi all'identificazione della persona con cui ha abitualmente contatti ovvero con colui che formalmente risulta essere il rappresentante legale di una società
- È necessario, infatti, verificare la sussistenza di un eventuale titolare/beneficiario effettivo, la cui individuazione è molto difficile nei casi in cui il cliente sia, ad esempio, una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche fuori dall'Italia




I CONTROLLI

- La Guardia di finanza ha pianificato per l'anno in corso 85 ispezioni mirate presso gli studi dei professionisti dell'area giuridico-contabile nell'ottica di verificare l'adempimento agli obblighi antiriciclaggio
- I controlli riguarderanno, in particolare, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di predisposizione del fascicolo del cliente, ma anche di eventuale segnalazione delle operazioni sospette

mente «la documentazione prescritta dalla legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE DIFESE

- L'autore della violazione può, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, presentare al Mef memorie difensive e chiedere un'audizione personale
- Il Mef se ritiene fondato l'accertamento emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
- Competente a decidere sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Tribunale



LE SANZIONI

- Inosservanza dell'obbligo d'identificazione della clientela: multa da 2.600 euro a 13mila euro
- Omessa istituzione del registro della clientela: sanzione da 5mila euro a 50mila euro
- Omessa segnalazione di operazioni sospette all'Uif: sanzione dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata
- Omessa comunicazione al Mef delle infrazioni relative all'uso del denaro contante e di titoli al portatore: sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Dopo l'accertamento. Gli interessati devono indicare i motivi per cui chiedono l'archiviazione

Memorie difensive entro trenta giorni dal verbale

Rosanna Acierno

La difesa per le eventuali controversie sull'antiriciclaggio segue le regole dettate dalla legge n. 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative.

La contestazione

La norma prescrive che la violazione in materia, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e alla persona coobbligata in solido al pagamento del dovuto.

In caso di contestazione immediata, il presunto trasgressore può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni. Qualora, invece, non sia possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al presunto trasgressore, a pena di nullità, entro il termine di 90 giorni, se residente nel territorio della Repubblica, ovvero entro il termine di 360 giorni, se residente all'estero. Il mancato rispetto del termine prescritto comporta, infatti, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l'amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.

Se l'interessato si rifiuta di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'articolo 138 del Codice di procedura civile.

Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve poi inviare il verbale alla direzione provinciale dei servizi vari del Mef competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni, per l'irrogazione delle sanzioni.

Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione.

Solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria il cui importo non sia superiore a 250mila euro, è possibile, sempre entro 60 giorni, procedere al pagamento in misura ridot-

ta (oblazione), pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista.

Le precisazioni

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato e/o chiedere di essere ascoltati.

La memoria difensiva deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti. In ogni caso, la presentazione non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. Inoltre, qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, paghi la sanzione, il Mef non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Mef, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, emette il decreto con cui irroga la sanzione per la violazione e ne ingiunge il pagamento entro il termine di 30 giorni. Il mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione comporta l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale. Se il Mef non ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.